



Roma, 20 marzo 2012

Protocollo: 4532/CT/MC/et/Segr.

Ai Presidenti
dei Comitati e delle Divisioni
della L.N.D.

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N° 36

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7 - 2012 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 16 marzo 2012.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

16 marzo 2012
prot. n.11.1195

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 7 - 2012

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di compensazione IVA- Decreto Legge del 2 marzo 2012, n.16

I commi 18 e 19 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, non ancora convertito in legge, prevedono modifiche all'utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Tra l'altro, è stato fissato in € 5.000, anziché in € 10.000, il limite entro il quale è possibile compensare il credito IVA.

Con nostra Circolare n. 6 del 6 marzo 2012, prot. 11.1150, è stato ipotizzato, in carenza di specifici chiarimenti, che la disposizione potesse aver vigore dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto.

Con comunicato stampa del 13 marzo u.s. e successivo Provvedimento direttoriale del 16 marzo, l'Agenzia delle entrate, ha chiarito che le nuove regole sull'utilizzo dei crediti IVA **si applicano alle compensazioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2012.**

Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.

Pertanto, fino al 31 marzo 2012, è ammesso l'utilizzo in compensazione del credito IVA fino al vecchio limite di € 10.000 senza che sussista l'obbligo di aver prima presentato la dichiarazione annuale o l'istanza da cui emerge il credito, mentre, a decorrere dal 1° aprile p.v., la compensazione dei crediti eccedenti la soglia di € 5.000 potrà essere effettuata soltanto a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, nel caso di crediti infrannuali, dall'istanza di compensazione.

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate riporta l'esempio del contribuente che, avendo maturato nell'anno d'imposta 2011 un credito annuale di € 6.000, presentando la relativa dichiarazione annuale IVA da oggi ed entro il 31 marzo 2012, potrà utilizzare per intero il credito IVA a partire dal successivo 16 aprile.

Giova ricordare che rimane invariata la soglia di € 15.000 oltre la quale necessita richiedere, per l'utilizzo del credito in compensazione, il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.